

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DELLA SOCIETÀ' GINNASTICA PAVESE A.S.D.

PREAMBOLO

Il presente modello si informa e dà attuazione alle disposizioni del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alle direttive emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, nonché al "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" della Federazione Ginnastica di Italia e alle relative Linee Guida. Il modello aderisce altresì ai principi e alle raccomandazioni della Federazione Italiana Pesì di cui rispetta il contenuto e le finalità, dalla FISDIR a dagli EPS UISP e CSEN.

Nella adozione del presente modello organizzato si tiene conto altresì delle caratteristiche, della storia, della organizzazione **della Società Ginnastica Pavese - Associazione Sportiva Dilettantistica** (di seguito SGP, o anche semplicemente Ginnastica Pavese), nonché degli esiti del percorso di monitoraggio del rischio condotto dalla stessa SGP, con il coinvolgimento dei suoi tesserati.

Il presente modello organizzativo e le disposizioni in esso contenute si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della SGP.

La storia della SGP

La SGP nasce a Pavia nel 1879. Nel 1962 riceve dal Comune di Pavia il diploma di benemerita e la medaglia d'oro. Nel 1967, il Coni attribuisce alla Pavese la Stella d'Oro al merito sportivo, che anticipa di due anni l'ulteriore riconoscimento dell'Amministrazione comunale che conferisce alla Pavese la medaglia d'argento al merito sportivo. Nel 1979, la Pavese festeggia i suoi primi cento anni, continuando la sua crescita; ad inizio degli anni '80, investe anche nella nuova attività della ritmica sportiva, mentre nel 1982 riceve dalla Federazione Italiana Lotta Pesì Judo la Medaglia d'Onore al merito sportivo. Nel 2016 il CONI conferisce alla Ginnastica Pavese il Collare D'Oro al merito sportivo.

Lo stemma sociale, rimasto immutato dalla sua fondazione, rappresenta il carattere polisportivo che ha sempre contrassegnato l'attività della SGP: è formato da uno scudetto con un manubrio al centro, intrecciato da un fioretto e una sbarra, avvolti da una fune ed una ruota di bicicletta che ne completa il quadro d'insieme a testimoniare l'ampio spettro di attività. I colori sociali sono il bianco e l'azzurro.

Lo statuto e l'organizzazione sociale

L'attuale Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria riunitasi il 24 giugno 2024 alla presenza del notaio per deliberare il passaggio da associazione sportiva dilettantistica **senza** personalità giuridica ad associazione sportiva dilettantistica **con** personalità giuridica, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021.

Per tutti gli altri aspetti, l'attuale statuto ricalca quello approvato nel dicembre 2023 in ottemperanza alle nuove disposizioni dettate dal d. lgs. 36/21, che sostituiva quello adottato nell'anno 2017, evoluzione a sua volta dello Statuto approvato il 16 gennaio 2005 con assemblea straordinaria, in ottemperanza alle nuove normative del CONI, quando l'originaria denominazione di 'Società Ginnastica Pavese venne cambiata in 'Società Ginnastica Pavese Associazione Sportiva Dilettantistica'.

Organi della società sono: l'Assemblea dei soci, il Presidente da questa eletto, il Consiglio Direttivo i cui componenti sono pure eletti dall'assemblea, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri. Le modalità di nomina e le funzioni degli organi sono regolati dallo statuto in conformità al d.lgs. 36/21 e delle altre disposizioni di legge in materia.

I settori

In origine furono costituite le sezioni di ginnastica, ciclismo, atletica pesante (sollevamento pesi e lotta), scherma, tiro a segno, pattinaggio. Nel corso degli anni l'impegno della Ginnastica Pavese si è esteso anche ad altri settori, concentrando tuttavia da sempre le sue maggiori energie, essenzialmente nel settore della ginnastica, della lotta e del sollevamento pesi. Attualmente i settori in cui opera la ASD sono: ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ginnastica per sportivi con disabilità fisiche o intellettuali, sollevamento pesi olimpionico; nell'ambito della ginnastica le attività sono organizzate in sezioni con corsi base, pre-agonistici e agonistici (silver e gold). La Ginnastica Pavese è affiliata alla Federazione Ginnastica Italiana (FGI), alla Federazione Italiana Pesistica (FIPE), alla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) e agli Enti di Promozione Sportiva UISP e CSEN.

Per ciascun settore la SGP individua un responsabile di settore che riferisce al Consiglio Direttivo, curando i rapporti con i tecnici, lo staff, nonché con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato sulla base del presente Modello.

La sede e le palestre

La sede principale è in Via Porta 13 dove si trova anche la Palestra Civica. Per lo svolgimento delle sue attività la SGP si avvale di altre palestre cittadine, sulla base di apposite convenzioni. Il Sito della Ginnastica Pavese è www.ginnasticapavese.it

PARTE I

PRINCIPI E FINALITA' DEL MOG

Finalità e Obiettivi

1. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d'età nell'ambito della SGP.

2. Diritto fondamentale di tutti Tesserati della SGP è di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

3. Con l'adozione del presente Modello la SGP - in conformità alle Linee Guida adottate dalla Federazione Ginnastica Italiana, dalla FIPE, della FISDIR e dagli EPS (Enti di Promozione Sportiva) cui è affiliata (UISP e CSEN) - si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

- a. la promozione dei diritti di cui al comma 2;
- b. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i propri Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c. la consapevolezza dei propri Tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d. l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer della Federazione Ginnastica italiana, della FIPE, della FISDIR e degli EPS di affiliazione, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- e. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. l'informazione dei propri Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g. la partecipazione del sodalizio e dei propri Tesserati alle iniziative organizzate dalla federazione nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;

h. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della SGP.

Comportamenti rilevanti

1. Ai fini del presente modello costituiscono comportamenti rilevanti che la SGP si impegna a prevenire e contrastare:

a. l'abuso psicologico, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b. l'abuso fisico, ossia qualsiasi condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale a procurare, direttamente o indirettamente, un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da comprometterne una crescita sana e serena. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;

c. le molestie sessuali, ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d. abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, che sia considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e. negligenza o incuria ossia il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa

conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Documento, omette di intervenire e/o di segnalare al **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**– causando un danno o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f. abuso di matrice religiosa, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

g. il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online), ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

h. l'abuso dei mezzi di correzione, ossia l'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un tecnico nei confronti della persona allo stesso affidata, che viene esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;

i. ogni altro comportamento di molestia o abuso che abbia un effetto discriminatorio circa l'etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

Tutela della privacy

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci della SGP all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

La SGP, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla SGP contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Inclusività

La SGP garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La SGP si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando detti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la SGP loro coetanei.

La SGP garantisce il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività della SGP anche mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

PARTE II

MODALITÀ DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

Individuazione e contrasto dei comportamenti lesivi

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione nonché per prevenire e gestire il rischio di tali fenomeni la SGP, tenuto conto della propria dimensione e della propria organizzazione, adotta le seguenti misure preventive ed attività di controllo, con riferimento a:

a) selezione, formazione e aggiornamento dei tecnici

La SGP si impegna, nella selezione e nello svolgimento dell'attività di lavoro nelle forme previste, a vigilare costantemente sulla qualità, la competenza e l'integrità dei tecnici, degli allenatori e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di cui al presente modello, in particolare quando dette attività coinvolgono soggetti minori.

La SGP, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, procede all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del precedente documento, l'Associazione procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.

Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per la SGP a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

Tutti i tecnici e lo staff sono tenuti a frequentare la formazione obbligatoria annuale e i corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di safeguarding;

La SGP in collaborazione con l'Università e con altri enti e associazioni presenti sul territorio, nonché sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalle Federazioni ed EPS cui è affiliata, organizza incontri periodici per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche.

b) adozione del patto “di corresponsabilità o collaborazione”

Gli atleti, i tecnici, il personale di supporto e tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, sottoscrivono il patto di corresponsabilità e collaborazione all'atto dell'iscrizione, impegnandosi a rispettarlo nello svolgimento delle attività e nei rapporti con la SGP.

c) accesso ai locali e alle palestre

La SGP consente l'accesso alle palestre ai soli atleti tesserati e ai rispettivi tecnici; coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati possono accedere ai locali esterni alle palestre per accompagnare e riprendere i minori; in ogni caso l'accesso alle palestre durante gli allenamenti è consentito solo previa autorizzazione del tecnico incaricato e/o del responsabile del settore durante eventuali sessioni prova; l'accesso di ulteriori soggetti potrà avvenire solo previa autorizzazione del tecnico incaricato e/o del responsabile del settore.

d) accesso agli spogliatoi

La SGP, tenuto conto delle caratteristiche e della logistica dei locali nei quali si svolge l'attività, adotta specifiche misure di prevenzione, prevenendo l'accesso ad ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica come in particolare spogliatoi, bagni, docce, etc. e garantendo spazi separati per atleti, tecnici e staff; in linea generale l'accesso a detti ambienti è consentito unicamente agli atleti in occasione degli allenamenti; coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati potranno accedere agli spogliatoi solo previa autorizzazione dei tecnici incaricati, per esigenze specifiche ed unicamente per prestare assistenza a tesserati, o tesserati sotto i 6 anni di età, o con disabilità motoria, intellettiva/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale (o incaricato dalla SGP) o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, responsabile di settore, collaboratore, eccetera).

e) viaggi, trasferte e pernotti

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo il caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore o altre situazioni specificamente autorizzate da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in caso di atleti minori e dal responsabile del settore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

e) uso dei social: al fine di assicurare un utilizzo responsabile e prevenire fenomeni di cyberbullismo, la SGP favorisce la predisposizione di decaloghi condivisi tra gli atleti e tra atleti e tecnici; la partecipazione di atleti minori a social network o altri strumenti di comunicazione è consentita solo previa autorizzazione dei genitori e nel rispetto delle normative vigenti.

Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Per prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui propri Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, **anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021**, nonché in conformità alla Delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25.7.2023 n. 255 la SGP nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Il Responsabile viene nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 20 lett. n dello Statuto per un periodo di 2 anni. L'incarico è rinnovabile ed è gratuito, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali, e viene nominato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- d. essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza personale e professionale nel settore della tutela;

Il Responsabile garantisce la propria indipendenza e autonomia, nonché la riservatezza di ogni comunicazione allo stesso indirizzata

La nomina del Responsabile è resa pubblica mediante affissione del nominativo presso la sede e pubblicazione sulla homepage. La nomina è inserita nel sistema gestionale delle Federazioni ed EPS di affiliazione, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale o di EPS.

Il nominativo ed i contatti del Responsabile ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica dedicato (**safeguardingpavese@gmail.com**) sono affissi presso la sede della SGP e sulla homepage e sono comunicati a tutti i tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, al momento del tesseramento;

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, la SGP provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FGI, della FIPE, della FISDIR e degli EPS di affiliazione. La SGP provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 2.

Il Responsabile è tenuto a:

- a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui "Tesserati" della Federazione nell'ambito della SGP nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta adottato;
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza (c.d. "quick-response"), per prevenire e contrastare, nell'ambito della SGP, ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) ricevere le segnalazioni di eventuali comportamenti lesivi, con le modalità di cui al presente Modello, garantendo la riservatezza della segnalazione e la tempestiva ed efficace gestione delle stesse, sulla base di quanto previsto dal Modello stesso.
- d) segnalare al Safeguarding Officer Federale eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- e) rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al presente Modello
- f) formulare al Consiglio Direttivo le proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione;
- g) valutare annualmente le misure del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito della associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- h) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FGI, della FIPE, nonché dalla FISDIR e dagli EPS di affiliazione.

PARTE III

PROCEDURE DI INTERVENTO E SANZIONI

Dovere di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del presente Modello nonché delle disposizioni adottate dalle federazioni ed EPS cui la SGP è affiliata ai sensi del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, a voce o avvalendosi del modello di segnalazione disponibile sul sito o presso la segreteria. La segnalazione può essere inviata via posta elettronica all'indirizzo email safeguardingpavese@gmail.com. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno consegnate esclusivamente al Responsabile, che sarà chiamato a modificare le credenziali dopo il primo accesso.

Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente documento può sempre confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o direttamente con il Safeguarding Officer delle Federazioni o dell'EPS di affiliazione.

Procedure di intervento

Il Responsabile gestisce tempestivamente (e in ogni caso entro 5 giorni dal ricevimento) la segnalazione, ascoltando se necessario i segnalanti e facendo ogni verifica necessaria per accertarne la fondatezza e la rilevanza.

Ove possibile, e nel rispetto dei principi di riservatezza e prevenzione, il Responsabile favorisce interventi di mediazione e riconciliazione tra segnalanti e segnalati, garantendo in ogni caso la tutela dei diritti fondamentali di cui al presente Modello.

Il Responsabile potrà ascoltare soggetti minori coinvolti nella segnalazione solo in presenza dei genitori e con il loro consenso.

Salvi i casi di manifesta infondatezza, nonché nel rispetto delle disposizioni adottate dalle Federazioni cui la SGP è affiliata, le segnalazioni rilevanti saranno trasmesse al Responsabile federale e, se competente, alla Procura federale o all'Autorità giudiziaria. In caso di gravi comportamenti lesivi la SGP notifica i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

La SGP in ogni caso garantisce l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- a) presentato una denuncia o una segnalazione;
- b) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- c) assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- d) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

- e) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

Sistema disciplinare e sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dalla legge per condotte penalmente rilevanti e dal Regolamenti di giustizia federale, il Responsabile ove all'esito delle verifiche eseguite, accerti la sussistenza della violazione, ne dà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo per l'avvio della procedura sanzionatoria disciplinata dal presente Modello.

La procedura sanzionatoria sarà svolta dal Consiglio Direttivo della SGP, in conformità alle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli interessati.

L'avvio della procedura e i suoi esiti dovranno essere comunicati al Responsabile, al Responsabile federale ed eventualmente alla procura federale ove di competenza.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e la SGP, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

La SGP porta a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello il presente sistema sanzionatorio attraverso i mezzi ritenuti più idonei.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- a) richiamo verbale per mancanze lievi;
- b) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1)
- c) multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- e) risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, esclusione dello stesso nel rispetto delle procedure previste dallo statuto

Ai fini del precedente punto:

- incorre nel provvedimento disciplinare del **richiamo verbale** per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure del presente modello, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle

prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

- incorre nel provvedimento disciplinare dell'**ammonizione scritta** il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure previste dal presente Modello, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare della **multa** non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali: - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; la violazione delle misure adottate dalla SGP volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive)
- incorre nel provvedimento disciplinare della **sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni** il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- incorre nel provvedimento disciplinare della **risoluzione del contratto senza preavviso** il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di reati e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari della SGP possono essere comminate le seguenti sanzioni che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- a. richiamo verbale per mancanze lievi;
- b. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto
- c. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- d. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- e. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della SGP, esclusione dello stesso, nel rispetto delle previsioni statutarie,

Ai fini del precedente punto si rimanda alle indicazioni contenute nella sezione “sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”

PARTE IV

DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE

Obblighi informativi e altre misure

La SGP, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati, atleti, tecnici, responsabili di settore e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet della SGP e affisso presso la sede della stessa ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la SGP o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

Norme finali

Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FGI, dalla FIPE, dalla FISDIR o dagli EPS di affiliazione.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Direttivo della SGP in conformità alle previsioni statutarie.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FGI, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, nonché, per quanto eventualmente di competenza, dalla Federazione Italiana Pesì (FIPE), dalla FISDIR e dagli EPS UISP e CSEN.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

(Pavia, 17 Luglio 2024)